

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA CONSOB E OCF AI SENSI DELL'ARTICOLO 1,
COMMA 41, DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208**

MODALITÀ OPERATIVE E TEMPI DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI DALLA CONSOB ALL'OCF, ADEMPIMENTI OCCORRENTI PER DARE ATTUAZIONE AL NUOVO ASSETTO STATUTARIO E ORGANIZZATIVO E ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE CONNESSE ALL'ISCRIZIONE, CON ESONERO DALLA PROVA VALUTATIVA, DELLE PERSONE FISICHE CONSULENTI FINANZIARI AUTONOMI E DELLE SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") e l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari ("OCF"):

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (nel seguito, "TUF") e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 31, comma 4, del TUF, che attribuisce all'OCF le competenze in materia di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari e di esercizio nei confronti dei soggetti iscritti al medesimo albo dei poteri di vigilanza sia cautelari, di cui all'articolo 7-septies, sia sanzionatori, di cui all'articolo 196 dello stesso TUF;

CONSIDERATO che, ai sensi della stessa norma, l'OCF opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento dalla CONSOB e sotto la vigilanza della medesima;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione annuale e pluriennale del bilancio dello Stato (nel seguito, "legge di stabilità 2016");

VISTO l'art. 10, comma 3, del citato D.Lgs n. 129 del 2017, secondo cui la data di avvio dell'operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari e la data di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari, di cui all'articolo 31, comma 4, del TUF, sono stabilite dalla Consob con proprie delibere ai sensi della legge di stabilità 2016;

VISTO l'art. 13 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, (come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017), secondo cui le delibere di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, sono adottate entro il 31 ottobre 2018 e, in ogni caso, le funzioni di cui all'articolo 1, comma 36, legge di stabilità 2016, sono esercitate dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari, anche in assenza delle citate delibere, a decorrere dal 1° dicembre 2018;

VISTO il regolamento adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (nel seguito, "regolamento intermediari") con il quale la CONSOB ha, tra l'altro, dato attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro sei mesi dall'adozione del predetto regolamento, la CONSOB e l'OCF stabiliscono con protocollo d'intesa le modalità operative e i tempi del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario e organizzativo nonché le attività propedeutiche connesse all'iscrizione, con esonero dalla prova valutativa, delle persone fisiche consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria;

VISTO il già citato articolo 31, comma 4, del TUF, nella parte in cui prevede che lo statuto e il regolamento interno dell'Organismo, nonché le loro successive modifiche, sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione, sentita la CONSOB;

VISTI lo statuto e il regolamento dell'OCF, approvati con disposizione del 24 maggio 2018 dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB;

VISTO l'articolo 7, comma 2, del DM n. 206/2008, secondo cui, ai fini dell'iscrizione all'albo con esonero dalla prova valutativa, l'attività di consulenza in materia di investimenti deve essere stata svolta in misura significativa, intendendosi come tale un livello di attività svolta che renda presumibile l'acquisizione di una qualificazione professionale almeno equivalente a quella necessaria al superamento della prova valutativa;

VISTO l'articolo 7, comma 3, del medesimo DM n. 206/2008, secondo cui, ai fini dell'esonero dalla prova valutativa, l'Organismo valuta gli elementi probatori dello svolgimento di consulenza in materia di investimenti e della misura dello stesso, nonché la congruità di quest'ultima per l'acquisizione della qualificazione professionale di cui al comma 2 del richiamato DM. Tra gli elementi di valutazione della congruità, l'Organismo tiene conto del volume d'affari e del numero dei clienti;

VISTO l'articolo 31-bis del TUF, che, nel demandare alla CONSOB la definizione delle modalità di esecuzione dell'attività di vigilanza sull'Organismo, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità, sancisce che le finalità di tale vigilanza consistono nella verifica dell'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti allo stesso affidati e definisce i poteri nei confronti dell'OCF a tal fine spettanti all'Autorità, prevedendo peraltro la reciproca collaborazione, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare lo svolgimento delle rispettive funzioni;

STIPULANO IL PRESENTE PROTOCOLLO D'INTESA

1. Definizioni

1.1 Ai fini del presente protocollo di intesa, si intendono per:

"Autorità", la CONSOB;

"OCF" o "Organismo", l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del TUF;

"albo", l'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del TUF;

“consulenti finanziari”, i consulenti finanziari autonomi, le società di consulenza finanziaria e i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis, 18-ter e 1, comma 5-septies.3, del TUF;

“SAIVAP”, il sistema automatico integrato di vigilanza e tenuta dell’albo dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, condiviso da CONSOB e OCF;

“soggetti abilitati”, i soggetti abilitati di cui all’art. 1, comma 1, lett. r), del TUF all’offerta fuori sede.

2. Oggetto del protocollo

2.1 E’ oggetto del presente protocollo d’intesa la definizione delle modalità e dei tempi del trasferimento da parte della CONSOB delle funzioni che il legislatore ha assegnato all’OCF in relazione alla tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari e alla vigilanza sulle attività svolte da questi ultimi nonché l’individuazione degli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario e organizzativo dell’OCF e delle attività propedeutiche connesse all’iscrizione, con esonero dalla prova valutativa, delle persone fisiche consulenti finanziari e delle società di consulenza finanziaria.

3. Principi generali

3.1 La CONSOB e l’OCF collaborano tra loro al fine di agevolare l’esecuzione delle attività necessarie al trasferimento delle funzioni di vigilanza sui consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e al successivo avvio dell’operatività complessiva dell’OCF, consistente nella tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari e nell’esercizio dei poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti iscritti al medesimo albo.

3.2 A tal fine, la CONSOB e l’OCF designano rispettivamente un referente titolare ed un referente sostituto, ai quali è affidato il compito di coordinare lo svolgimento delle operazioni di trasferimento delle funzioni nel rispetto dei tempi e delle modalità operative concordati nell’ambito del presente protocollo d’intesa. In particolare, i referenti valutano, anche nel corso di incontri periodici, lo stato di avanzamento delle operazioni di trasferimento delle funzioni, al fine di impartire, se del caso, istruzioni ai rispettivi uffici interessati; concordano interventi volti a rimuovere, ove possibile, eventuali ostacoli alle predette operazioni; facilitano lo scambio di informazioni fra i rispettivi uffici, ai fini di una efficiente esecuzione di quanto concordato nell’ambito del presente protocollo d’intesa.

4. Trasferimento delle funzioni

4.1 Con delibera adottata ai sensi dell’art. 1, comma 41, lett. b), della legge di stabilità 2016, la Consob stabilisce la data di avvio di operatività dell’OCF per l’esercizio dell’attività istruttoria funzionale alle iscrizioni all’Albo dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria già operativi in virtù del regime transitorio stabilito dall’art. 19, comma 14 del d. lgs. 17 settembre 2007, n. 164, e dagli atti di proroga dell’operatività successivamente emanati e per lo svolgimento all’attività di vigilanza sui consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede già iscritti all’attuale Albo.

4.2 Alla data di efficacia della delibera di cui al precedente punto 4.1, la Consob trasferisce all’OCF i procedimenti istruttori in corso, contenenti fattispecie potenzialmente idonee a determinare l’avvio di procedimenti sanzionatori e cautelari ad un anno nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede che, alla medesima data, non abbiano ancora dato vita a contestazioni e/o comunicazioni di avvio di procedimento cautelare ad un anno.

4.3 Dalla data di efficacia della delibera di cui al punto 4.1, la Consob invia all’Organismo le segnalazioni ricevute da intermediari o soggetti terzi relative ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, previa verifica dell’eventuale sussistenza dei presupposti per l’adozione di

un provvedimento cautelare per il periodo di sessanta giorni, per i quali resta competente la Consob fino alla data indicata al successivo punto 4.4.

4.4 Fermo restando quanto previsto dall'art. 13, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, con una o più delibere adottate ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge di stabilità 2016, la Consob stabilisce la data di avvio di operatività dell'Organismo relativamente alla potestà deliberativa e di avvio di operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari suddiviso nelle tre sezioni di cui all'art. 31, comma 4, TUF.

5. Gestione dei procedimenti di vigilanza in corso sui consulenti abilitati all'offerta fuori sede

5.1 Dalla data di efficacia della delibera di cui al punto 4.1, e fino alla data di completo avvio di operatività dell'OCF, la Consob:

- a) rimane destinataria delle segnalazioni degli intermediari e degli esposti di soggetti terzi;
- b) non avvia più alcun procedimento sanzionatorio, né procederà all'avvio di procedimenti cautelari ad un anno;
- c) porta a termine i procedimenti già avviati prima della medesima data e continuerà ad adottare i provvedimenti di sospensione cautelare per il periodo di sessanta giorni.

5.2 Dalla data di efficacia della delibera di cui al punto 4.1, l'OCF avvia le istruttorie di vigilanza in merito ai procedimenti ed alle segnalazioni trasferite dalla Consob, esercitando le connesse attribuzioni.

5.3 Dalla data di efficacia della delibera di cui al punto 4.1:

- a) la documentazione di cui al punto 4.2 acquisita dalla Consob, agli atti dei procedimenti oggetto di trasferimento sarà trasmessa all'OCF tramite consegna di un DVD non riscrivibile prodotto in duplice copia di cui una sarà conservata agli atti della Consob;
- b) le segnalazioni di cui al punto 4.3, ricevute da intermediari o soggetti terzi relative ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, saranno trasmesse all'OCF con cadenza quindicinale.

5.4 In relazione ai procedimenti di cui al punto 5.1, lett. c), la Consob continua ad aggiornare il SAIVAP per gli aspetti di competenza.

5.5 In relazione alla tenuta e gestione dell'Albo, l'OCF continua ad aggiornare il SAIVAP relativamente ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

5.6 In relazione ai nuovi flussi documentali, l'OCF utilizzerà il sistema documentale e di protocollo informatico già in uso avvalendosi contestualmente di apposite procedure manuali e l'ausilio di *tool* di Office Automation per il tracciamento e monitoraggio dei nuovi procedimenti istruttori albo e vigilanza con modalità idonee tali da garantire il corretto allineamento del nuovo sistema di gestione Nuovo SIOCF all'avvio dell'operatività a regime.

6. Istruttorie per gli aventi diritto all'iscrizione nelle sezioni dell'Albo dedicate ai consulenti finanziari autonomi ed alle società di consulenza finanziaria

6.1 Ferma restando l'attuale competenza dell'Organismo in materia di tenuta e gestione dell'Albo relativamente ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dalla data di efficacia della delibera di cui al punto 4.1, l'OCF:

- avvia le istruttorie per gli aventi diritto all'iscrizione nelle sezioni dell'Albo dedicate ai consulenti finanziari autonomi ed alle società di consulenza finanziaria, ai sensi dell'art. 7 del DM 206/2008;
- accerta il possesso dei requisiti di professionalità degli esponenti aziendali delle società richiedenti l'iscrizione e dei consulenti finanziari autonomi osservando le previsioni dei vigenti

decreti ministeriali adottati ai sensi degli artt. 18-bis e 18-ter, del TUF, ai fini della sussistenza del requisito di cui all'art. 148, comma 2, lett. d), del regolamento intermediari e di quanto prescritto dagli Orientamenti AESFEM/2015/1886.

7. Attività propedeutiche connesse all'iscrizione, con esonero dalla prova valutativa, delle persone fisiche consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria

7.1 Ai fini dell'applicazione dell'art. 7, comma 3, del DM n. 206/2008, con riferimento alla congruità della misura dello svolgimento del servizio di consulenza, l'OCF, tra gli elementi di valutazione, tiene conto del volume d'affari che, per un periodo complessivamente non inferiore a due anni nell'ultimo triennio, anche non continuativi, si riferisca ad una attività svolta in favore di almeno n. 2 clienti per ciascun periodo di attività e almeno pari a:

- a) per i consulenti persone fisiche, 10.000 euro annualizzati;
- b) per le società di consulenza, 35.000 euro annualizzati.

7.2 Con riferimento alle persone fisiche di cui alle lett. a) e b) dell'art. 7, comma 1, del D.M. 206/2008, il volume di affari e il numero di clienti sono riferiti ai soggetti per conto dei quali hanno operato.

7.3 Rientrano tra i soggetti che possono operare in regime di proroga ai sensi dell'art. 19, comma 14 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007, come successivamente modificato e che possono iscriversi ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 206/2008, i soggetti, persone fisiche, che abbiano svolto effettivamente l'attività di consulenza in materia di investimenti per il periodo rilevante ai sensi del predetto art. 7 e per conto di un soggetto in possesso dei requisiti previsti al punto 7.1.

8. Disposizioni inerenti ai soggetti già iscritti all'albo

8.1 L'OCF richiederà ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di comunicare i nuovi elementi informativi richiesti dal regolamento intermediari all'art. 153, commi 1 e 2, nonché le relative variazioni entro il 1° maggio 2019, con le modalità definite dall'OCF.

9. Pubblicità del protocollo

9.1 Il presente protocollo è pubblicato sui siti Internet della CONSOB e dell'OCF. La pubblicazione è accompagnata dall'adozione di un comunicato stampa congiunto della CONSOB e dell'OCF.

9.2 Il presente protocollo è integrato e modificato di comune accordo tra le parti firmatarie, anche per tener conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere successivamente alla sua adozione.

Roma, 28/06/2018

PER LA CONSOB



PER L'OCF

